

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1065 del 18/04/2016
Oggetto	Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 1068 del 14/04/2014 (PG n°61331/2014) relativa alla società SAPABA Spa per lo stabilimento sito in comune di Sasso Marconi, via Pila n° 8
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1092 del 18/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciotto APRILE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 1068 del 14/04/2014 (PG n°61331/2014) relativa alla società SAPABA Spa per lo stabilimento sito in comune di Sasso Marconi, via Pila n° 8

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società SAPABA Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Sasso Marconi, via Pila n° 8 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali ⁴
 - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ⁵
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B, C, D ed E alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell'art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁶In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
5. Obbliga la società SAPABA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SAPABA Spa, c.f. 00283460376, avente sede legale e stabilimento in comune di Sasso Marconi, via Pila n° 8, ha presentato in data 27/11/2015⁹ al Suap del comune di Sasso Marconi domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per il sito produttivo adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 1068 del 14/04/2014 (PG n° 61331/2014).

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica degli scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue meteoriche in acque superficiali, la valutazione previsionale di impatto acustico e la modifica delle emissioni in atmosfera. Resta invariata la comunicazione relativa alle operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art 216 del Dlgs 152/2006.

In data 22/12/2015 è pervenuta la documentazione integrativa¹⁰ volontaria da parte dell'azienda con le quali vengono aggiunti due ulteriori punti di emissione E14 ed E15.

In data 03/02/2016 è pervenuta ulteriore documentazione integrativa volontaria¹¹ riguardante la matrice scarichi.

In data 03/02/2016 è pervenuto il parere favorevole del Servizio Territoriale di ARPAE in merito agli scarichi idrici ed all'impatto acustico. Successivamente in data 09/02/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Sasso Marconi¹² in merito alla modifica di AUA richiesta.

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁷Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 139800 del 03/12/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 5499 del 2016**

¹⁰ Integrazioni agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 148193 del 24/12/2015

¹¹ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/2016/1630

¹² Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/2028 del 09/02/2016

- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici nel suolo come individuati in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici di dilavamento in acque superficiali come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Valutazione previsionale di impatto acustico secondo le prescrizioni riportate in allegato E al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

SAPABA Spa - Comune di Sasso Marconi - via Pila n° 8

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

- Scarico denominato (**Scarico SC01**) derivante dai locali uffici, spogliatoi e ufficio pesa di acque reflue domestiche (18 a.e.) preventivamente trattato mediante degrassatore, fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento
- Scarico denominato (**Scarico SC02**) derivante dal locale mensa refettorio di acque reflue domestiche (24 a. e.) preventivamente trattato mediante degrassatore, fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento
- Scarico denominato (**Scarico SC03**) derivante dai servizi igienici locali laboratorio e spogliatoi e stabilimento conci di acque reflue domestiche (20 a.e.) preventivamente trattato mediante fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento

Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche

Sono fissate le prescrizioni stabilite dal Servizio Territoriale di ARPAE e dal comune di Sasso Marconi con proprio parere che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente allegato A, come di seguito riportate:

- 1) Considerata la classificazione e le caratteristiche degli scarichi (di consistenza <50 a.e.) gli stessi non sono soggetti a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali
- 2) Gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- 3) Venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione dei degrassatori, dei pozzetti di raccordo ed ispezione, delle fosse imhoff e dei filtri batterici aerobici con asportazione dei fanghi

tramite ditta autorizzata;

- 4) Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- 5) Il corpo ricettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia del fondo, con maggiore frequenza nei periodi di magra del laghetto artificiale, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- 6) Gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 1788/UT/Rel/cb
Classificazione 08/03
Fascicolo 2015/50
2015/AUA13

Sasso Marconi, 08/02/2016

A.R.P.A.E.
SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – modifica sostanziale di AUA, matrici scarico acque reflue domestiche e acque da dilavamento produttive in acque superficiali, emissioni in atmosfera e rumore - Prot. n. 17664 del 27/11/2015 pos. n. **2015/AUA13 - S.A.P.A.B.A. S.P.A.** in VIA PILA n. 8. Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da S.A.P.A.B.A. S.P.A. presentata in data 27/11/2015 prot. 17664 e visti gli atti ed elaborati presentati per la seguenti matrici:

- a) scarico acque industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali, acque meteoriche di dilavamento da attività produttive in acque superficiali;
- b) emissioni in atmosfera (adesione all'autorizzazione di carattere generale)
- c) impatto acustico

Viste la precedenti autorizzazioni allo scarico rilasciate: n. 2010/AS050 del 27/01/2011, 2011/AS37 del 15/11/2011, 2012/AS02 del 20/03/2012, 2013/AS12 del 30/05/2013;

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale ,relativa al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ed emissioni in atmosfera per l'insediamento industriale, rilasciata in data 14/04/2014 n. 2014/AUA03;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Agenzia Prevenzione Ambiente e Energia Emilia Romagna – ARPAE, prot.1066/2015 ricevuta con PEC del 06/02/2016 prot. 1728;

Dato atto che il recapito dello scarico in corso di istruttoria è stato riclassificato da “acque superficiali” a “suolo”

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 27/11/2015 prot. 17664 da **S.A.P.A.B.A. S.P.A.** con sede dello stabilimento a SASSO MARCONI in via Pila, n. 8 per le seguenti matrici:

- a) scarico acque industriali assimilate alle domestiche e acque meteoriche di dilavamento da attività produttive con recapito sul suolo
- b) emissione in atmosfera (adesione autorizzazione carattere generale)
- c) impatto acustico

con le prescrizioni espresse da ARPAE nel parere sopracitato per le matrici scarichi e acustica.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
geom. Luigi Ropa Esposti

Documento prodotto e conservato in originale informatico a firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale

Autorizzazione Unica Ambientale

SAPABA Spa - Comune di Sasso Marconi - via Pila n° 8

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico (SO1) derivante dall'impianto di produzione conglomerato bituminoso di acque reflue di dilavamento preventivamente trattate mediante l'esistente sistema costituito da due vasche di prima pioggia con disoleazione e filtro a coalescenza e recapitante in un bacino di decantazione

Scarico (SO2) derivante dall'impianto di produzione calcestruzzo di acque reflue di dilavamento preventivamente trattate con impianto di trattamento in continuo dimensionato sia per la portata derivante dal dilavamento (10l/s) che per la portata aggiuntiva (2 l/s) derivante dal costruendo stabilimento di produzione conci di galleria.

Il sistema progettato risulta correttamente dimensionate rispetto alle indicazioni delle DGR 286/2005 e 1860/2006.

Scarico (SO3) derivante dall'area esterna di stoccaggio dei conci di galleria di acque reflue di dilavamento preventivamente trattate mediante sistema di trattamento, L'area esterna di stoccaggio dei conci è suddivisa in tre parti di sup. 2000 mq. ognuna servita da vasca di prima pioggia con disoleazione a coalescenza;

Le vasche risultano correttamente dimensionate rispetto alle indicazioni delle DGR 286/2005 e 1860/2006 recapito laghetto interno allo stabilimento

Altri scarichi ed immissioni:

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- scarico denominato (**Scarico SO4) derivante dai coperti del nuovo stabilimento conci e di fabbricati esistenti di** acque meteoriche di dilavamento recapitante senza nessun trattamento nel laghetto interno allo stabilimento non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006
- Scarico denominato (**Scarico SC01) derivante dai locali uffici, spogliatoi e ufficio pesa di**

acque reflue domestiche (18 a.e.) preventivamente trattato mediante degrassatore, fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento di competenza del Comune di Sasso Marconi

- Scarico denominato (**Scarico SC02) derivante dal locale mensa refettorio di** acque reflue domestiche (24 a. e.) preventivamente trattato mediante degrassatore, fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento di competenza del comune di Sasso Marconi.
- Scarico denominato (**Scarico SC03) derivante dai servizi igienici locali laboratorio e spogliatoi e stabilimento conci** di acque reflue domestiche (20 a.e.) preventivamente trattato mediante fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento di competenza del comune di Sasso Marconi

Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue dilavamento SO1, SO2, SO3

- 1) lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi sul suolo;
- 2) il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
 - il pozzetto di ispezione e campionamento sia realizzato in conformità allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
 - se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPAE competente diverse soluzioni tecniche; tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - sia reso disponibile al personale incaricato della gestione degli impianti il manuale di gestione di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue redatti dai progettisti o dai fornitori, con particolare riferimento all'uso e manutenzione delle parti elettromeccaniche;
 - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue

domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;

- le acque di prima pioggia separate siano sempre inviate allo scarico entro le 48-72 ore successive ad ogni evento meteorico per rendere disponibile il sistema per l'evento piovoso successivo;
- gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;

- 3) il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 4) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Autorizzazione Unica Ambientale

SAPABA Spa - Comune di Sasso Marconi - via Pila n° 8

ALLEGATO C

Matrice di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06

Le operazioni di recupero rifiuti dovrà essere condotta secondo le prescrizioni e le avvertenze che seguono quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.



PROVINCIA DI BOLOGNA
ASSESSORATO AMBIENTE

PG n. 42637 del 16/3/2014
Classifica 11.19
Fascicolo n. 98 / 2014

*Al Responsabile
Ufficio A.U.A.
Servizio Tutela Ambientale
Settore Ambiente*

Data: 17.03.2014

Prot. S.u.a.p. n. 0948/14 del 22.01.2014 – Prat. A.U.A./03/2014.

Riferimento: 11.19.0/98/2014.

Oggetto: Ditta S.A.P.A.B.A. S.p.A./ C.F.=00283460376.

Sede legale via Pila, 8 - in Comune di Sasso Marconi (BO).

Attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.

Comunicazione ai sensi del DLgs. n. 152/2006 s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98, così come modificato ed integrato dal DM. 186/06. Operazione R/5. Classe 4.

Impianto sito in via Pila, 8 – loc. Pontecchio - Sasso Marconi (BO).

Verificata la documentazione allegata alla comunicazione di adeguamento attività di cui all'oggetto (A.U.A.), presentata al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi (BO) e pervenuta a questa Amministrazione Provinciale di Bologna in data 22.01.2014, in atti al PG. 16683/14, si attesta la iscrizione al n. 16683/14 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo, come di seguito specificato:

OPERAZIONE di R5	RICICLO/RECUPER DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	t/a	mc (*)
RECUPERO ed Attività		14.000	3.000
TIPOLOGIA	7.6/3a-c Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER=170302-200301		

(*) = Capacità di stoccaggio di impianto, espressa in MC.

Prescrizioni:

- Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto) e delle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati al punto 7.6.34 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato al punto 7.6 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

- Relativamente all'operazione di recupero di cui al punto 7.6.3 lett. c) per la produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali, il gestore è tenuto a verificare la conformità del prodotto ottenuto, mediante test di cessione dell'eluato secondo le modalità indicate all'art. 9 del D.M. 5/02/1998 e s.m. ed secondo i criteri di di determinazione stabiliti dall'allegato 3 al medesimo decreto ministeriale. Detto test di cessione va effettuato almeno ogni anno e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m.
- Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998

Avvertenze:

Dovrà essere reso noto alla Provincia, ogni variazione alle operazioni e/o all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per le conseguenti eventuali determinazioni che si rendessero necessarie;

Ai fini della tenuta dell'apposito Registro delle Imprese e per i controlli di competenza, dovrà essere versato all'Amministrazione Provinciale di Bologna il diritto d'iscrizione annuale secondo la classe di appartenenza, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo gli importi determinati dal DM. n.350 del 21.07.1998 e s.m.,

Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche

(Dott. Salvatore Gangemi)

(firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale)

Autorizzazione Unica Ambientale

SAPABA Spa - Comune di Sasso Marconi - via Pila n° 8

ALLEGATO D

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali svolta dalla società SAPABA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Sasso Marconi, via Pila n° 8, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SAPABA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FILTRO A MANICHE A VALLE DELL'ESSICCATORE

Portata massima	61000 Nm ³ /h
Altezza minima	20 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	30 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	800 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	150 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche deve essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA AD OLIO DIATERMICO

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: SILO 1
EMISSIONE E4
PROVENIENZA: SILO 2
EMISSIONE E5
PROVENIENZA: SILO 3
EMISSIONE E6
PROVENIENZA: SILO 4
EMISSIONE E7
PROVENIENZA: SILO 5

Portata massima	2100 Nm ³ /h
Altezza minima	14 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

I filtri a tasche debbono essere dotati di pressostati differenziali con sistema di allarme che segnali il malfunzionamento del filtro stesso per rottura o intasamento.
Per i punti di emissione da E3 a E7 non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro, avente le pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto, le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: SILO DI CEMENTO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche sarà dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso, avente intervallo di funzionamento tra 0.1 e 3 kPa come da progetto.
Per il punto di emissione E8 non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà effettuare in sede di messa a regime dell'impianto una verifica del limite di concentrazione massimo di materiale particolare.

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: POSTAZIONE SALDATURA

Portata massima	1700 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Per il punto di emissione E9 non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CUCINA MENSA

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CAROSELLO CONC

EMISSIONE E14 - E15

PROVENIENZA: GRUPPI ELETTROGENI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.5 del DLgs 152/06, in quanto rientrano tra le attività in deroga elencate nella parte I dell'Allegato IV della parte quinta dello stesso decreto.

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE LOCALIZZATA IMPIANTO ASSEMBLAGGIO ARMATURE

Portata massima 1700 Nm³/h

Altezza minima 4 m

Durata massima 11 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Per il punto di emissione E9 non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la

concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento delle emissioni, debbono essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SAPABA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità trimestrale per il punto di emissione E1 ed annuale per il punto di emissione E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SAPABA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

SAPABA Spa - Comune di Sasso Marconi - via Pila n° 8

ALLEGATO E

Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995

Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUA, prescrivendo quanto segue:

- In merito alla criticità riscontrata sul fabbricato **Ric5.1**, qualora venisse, in futuro, nuovamente adibito a residenza, si dovranno attuare le mitigazioni, previste nel Documento per lo Studio previsionale di impatto acustico, datato 25/11/2015, e costituite da idonea schermatura posta sul confine Sapaba. Per il dimensionamento della schermatura dovrà essere presentata una specifica valutazione di impatto acustico

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.